



DETERMINAZIONE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO: PROTEZIONE CIVILE

REGISTRO DI SETTORE N. 112
REGISTRO GENERALE N. 2833
IN DATA 27-11-2024

Oggetto: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO EX ART. 59 D.LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNI 2024 - 2025 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE ATTI.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- ✓ con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 29 del 20 aprile 2017 veniva approvato il Regolamento e contestualmente istituito il "GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI COMO" funzionalmente incardinato presso il Comando Polizia Locale di Como – Servizio Protezione Civile;
- ✓ l'articolo 35 del Codice della Protezione Civile - D.Lgs. 1/2018, disciplina le attività dei suddetti "Gruppi Comunali di Protezione Civile";
- ✓ la Legge Regionale di Regione Lombardia 27/2021 – *Disposizioni regionali in materia di protezione civile* regola le attività di protezione civile e quelle dei Gruppi Comunali di Protezione Civile in ambito regionale;

Precisato che il Servizio di Protezione Civile, funzionalmente incardinato presso il Comando Polizia Locale come da Delibera di Giunta Comunale 298/2024, supporta e coordina il volontariato comunale di protezione civile, se ne avvale per le attività di istituto e ne è suo responsabile per le attività di acquisizione di suoi beni e servizi;

Atteso che, in base al nuovo Regolamento del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile di Como approvato con Delibera del Consiglio Comunale nr. 13/2024 il medesimo "concorre al servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 1/2018, ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del d.lgs. 1/2018, e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile";

Rilevato che negli ultimi esercizi finanziari sono emerse criticità circa le forniture di beni di consumo da destinarsi ad uso del Servizio di Protezione Civile e al suo Gruppo Comunale di Protezione Civile, sovente corrispondenti in ferramenta, vernici e colle, materiale da bricolage, elettricità e idraulica;

Dato atto che analizzate la tipologia e la periodicità degli acquisti resisi necessari per le attività di cui sopra, è emerso come questi si ripetano periodicamente nel tempo, con quantità standardizzate e per categorie merceologiche pressoché omogenee;

Considerato che l'acquisizione di tali tipologie di beni è tesa a garantire il corretto approvvigionamento di materiali, necessari per lo svolgimento dei servizi di competenza;

Dato atto che appare necessario intervenire per la risoluzione delle criticità rilevate e procedere con soluzioni adeguate sotto il profilo della trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa;

Ritenuto necessario, pertanto, ricorrere allo strumento dell'Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs n. 36/2023, da aggiudicarsi mediante una procedura di affidamento diretto da espletarsi su piattaforma telematica in un unico lotto;

Dato atto che lo strumento dell'Accordo Quadro permette, nel rispetto dell'importo massimo e della tipologia dei beni individuati, di dar seguito a contratti attuativi con semplici ordinativi, preceduti da apposita determinazione dirigenziale di assunzione del relativo impegno di spesa, nel momento e limitatamente agli articoli effettivamente necessari;

Viste le disposizioni normative in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, ribadite dall'art. 9 del D.L. n. 66/2014, recante *"Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"* convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, in virtù delle quali è fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni di ricorrere agli acquisti sul Mepa o di aderire a convenzioni Consip attive;

Rilevato che l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 come modificato dall'art. 7 comma 2 del D.Lgs 52/2012 convertito in L. 94/2012 prevede che le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero, ancora al sistema telematico messo a disposizioni dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Dato atto che per la specifica tipologia merceologica dei beni occorrenti non risulta attiva convenzione stipulata dalla Consip Spa;

Visto il D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36 "Nuovo Codice dei Contratti" in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Richiamato:

- ✓ L'art. 49 comma 2 *"In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una stessa commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi"*;
- ✓ L'art. 50 comma 1 lett. b) *"Affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuali tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;

Considerato che, l'art. 17 del D.Lgs n. 36/2023 prevede:

- ✓ Al comma 1 *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;*
- ✓ Al comma 2 *“In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale”;*

Atteso che gli elementi essenziali dell'accordo sono meglio descritti nei seguenti documenti:

- Lettera d'invito alla fornitura;
- Autocertificazione requisiti art.90 del D.lgs. 36/2023;
- Patto di integrità;
- Autodichiarazione di conformità al regolamento UE 2016/679;
- Tracciabilità flussi finanziari;

Considerato che, per il combinato disposto dell'art. 183 comma 6 lett. c) del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 14 comma 27 lett. i) del D.L. n. 78 del 31.05.2010 è possibile assumere obbligazioni che diano luogo ad impegni di spesa corrente anche sugli esercizi di bilancio successivi a quello in corso;

Visto l'art. 17 del D.Lgs n. 36/2023 ed in particolare il disposto di cui al comma 5 secondo cui *“l'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace”;*

Visto altresì l'art. 17 comma 6 del D.Lgs n. 36/2023 *“l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto”;*

Rilevato che, a seguito dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, si procederà alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa, come previsto dall'articolo 18 comma 1 (Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta... Omissis.....In caso di procedura negoziata o per gli *affidamenti diretti*, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato..... Omissis...) del D.Lgs n. 36/2023;

Accertato che, nel presente affidamento non sussistono significativi rischi interferenziali e, pertanto, non risulta necessaria la predisposizione del DUVRI;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, che stabilisce che la “stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- Il fine che con il contratto si intende perseguire;
- L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

Precisato, con riferimento all'Accordo Quadro oggetto del presente provvedimento, che:

- ✓ Il valore complessivo dell'Accordo Quadro in oggetto è fissato in € 6.100,00 (iva esclusa) per il periodo di validità dello stesso a decorrere dalla data della sottoscrizione dell'Accordo Quadro in parola e con durata di validità sino al 31.12.2025 senza possibilità di rinnovo alla scadenza e con eventualità di minor durata determinata dall'esaurimento anticipato del valore massimo dell'appalto;
- ✓ l'ammontare delle forniture non potrà in alcun modo eccedere tale importo;
- ✓ Le clausole contrattuali sono quelle precisate nella documentazione di gara;
- ✓ Gli oneri della sicurezza sono pari a euro 0 (zero) tenendo conto dell'assenza di rischi da interferenze;
- ✓ La conclusione dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Stazione appaltante alla sottoscrizione dei singoli contratti attuativi/ordinativi;
- ✓ Sulla scorta dell'attuale disponibilità di bilancio si ritiene di procedere già ora di impegnare l'importo di euro 2.500,00 (iva inclusa) per l'anno in corso, precisando che gli impegni di spesa sull'anno 2025 verranno effettuati successivamente;
- ✓ L'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 comma 3 verrà concluso con un solo operatore economico;

Tenuto conto del Comunicato del Presidente Anac del 5 giugno 2024 "Chiarimenti in merito all'affidamento diretto di un Accordo Quadro" in cui chiarisce che *"Gli Accordi Quadro possono essere applicati a tutti i tipi di appalti, essendo venuti meno i limiti previsti dall'articolo 59 del D.Lgs 163/2006, che limitava gli accordi quadro ai soli lavori di manutenzione"*;

Considerato che:

- ✓ L'azienda Regionale Centrale acquisti di Regione Lombardia costituisce soggetto aggregatore di riferimento per gli Enti pubblici della Regione Lombardia e che la stessa ha messo a disposizione degli Enti medesimi la piattaforma telematica Aria di Regione Lombardia per l'acquisizione di beni e servizi;
- ✓ In data 29.10.2024 si procedeva alla creazione sulla piattaforma telematica Aria di Regione Lombardia di un'apposita procedura di affidamento I.D. 191429001 nei confronti della ditta **"Ciessecci SpA"** con sede in Cantù, via Achille Grandi, 26 – 22063 (CO) - C.F./P.IVA 02049930130;
- ✓ La suddetta richiesta di fornitura ricadeva nell'ambito del Codice CPV 39300000-5 - **Attrezzature varie**;
- ✓ L'operatore economico "Ciessecci SpA" entro il termine previsto del 08.11.2024 ha presentato la propria miglior offerta con un ribasso del **10%** sul "listino prezzi" in vigore alla data di presentazione dell'offerta;

Visto il report di Sintel della procedura I.D. 191429001 dove è riportata la proposta di aggiudicazione;

Dato atto che:

- ✓ Essendo già state espletate le verifiche del possesso dei requisiti in capo al soggetto aggiudicatario, la presente aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs n. 36/2023;

- ✓ La forma del contratto si sostanzia nella lettera tenente luogo di contratto, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 attraverso gli strumenti di comunicazione messi a disposizione dalla piattaforma telematica Sintel;
- ✓ Relativamente all'Accordo Quadro il codice identificativo gara (CIG) verrà richiesto a termine della procedura;

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;

Dato atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi come contemplato dal DPR n. 62/2013 (regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165);

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 78 di R.G. del 25.09.2024 con il quale si è provveduto all'individuazione del Dirigente della Polizia Locale ed attribuito allo stesso il potere di assumere atti di gestione;

Atteso che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/79 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi, i dati raccolti nel corso della presente procedura di affidamento saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria;

Viste:

- ✓ la DCC n. 52 del 21.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;
- ✓ la DGC n. 16 del 31.01.2024 di approvazione del piano esecutivo di gestione – esercizio 2024/2026;
- ✓ la DGC n. 298 del 11.09.2024 con la quale sono state approvate le modifiche al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e approvazione della nuova struttura organizzativa dell'ente con effetto dal 1° ottobre 2024;

Valutato positivamente il presente provvedimento sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 11 comma 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;

Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs n. 267/00 che demanda al responsabile del servizio la competenza ad impegnare e liquidare le spese preventivamente prenotate;

Visti anche gli artt. 151, 153 e 191 del T.U.E.L.

DETERMINA

1. Di approvare le premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, con particolare riferimento al combinato disposto dell'art. 183 comma 6 lett. c) del TUEL n.

267/2000 in quanto trattasi di spesa necessaria per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali;

2. Di approvare *la lettera d'invito alla fornitura, il Patto di integrità, la tracciabilità dei flussi finanziari e l'autodichiarazione di conformità al Regolamento UE 2016/679*;
3. Di stabilire che il valore massimo dell'Accordo Quadro è pari ad € 6.100,00 (iva esclusa) dando atto dell'assenza di rischi da interferenza, come in premessa indicato, e che il costo per la sicurezza per rischio da interferenza è pari a euro 0;
4. Di procedere all'aggiudicazione del contratto "Accordo Quadro con un unico operatore economico ex art. 59 del D.Lgs n. 36/2023 per la fornitura di beni di consumo per servizio comunale di Protezione Civile anni 2024 – 2025" alla ditta **"Ciesseci SpA"** – C.F./P.Iva 02049930130 con sede in via Achille Grandi, 26 – 22063 Cantù (CO);
5. Di impegnare e imputare le somme come di seguito indicato:

Ann o	Spe sa	Miss .	U Cod Bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Esig.t à	Codic e fornit ore
202 4	S	11.0 1	1.03.01.02. 999	1110103/ 2324	<i>"Acquisto beni di consumo per Protezione Civile"</i>	€ 2.500,00 Iva inclusa	2024	1631

del bilancio triennale 2024/2026;

6. Di dare atto che l'Accordo Quadro ha durata biennale dalla data della stipula del contratto, salvo l'eventualità di una minore durata determinata dall'esaurimento anticipato del valore massimo dell'appalto;
7. Di dare atto che il perfezionamento dell'obbligazione giuridica avverrà, previa adozione di apposito provvedimento dirigenziale dell'Accordo Quadro;
8. Di dare atto che il contratto sarà stipulato ex art. 18 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio attraverso gli strumenti messi a disposizione da Aria di Regione Lombardia;
9. Di individuare ex art 15 del D.Lgs n. 36/2023 quale responsabile unico del procedimento il dott. Luca Callari;
10. Di dare atto che il CIG relativo al presente Accordo Quadro verrà richiesto a termine della procedura di affidamento, mentre i CIG derivati saranno acquisiti con i singoli contratti ordinativi;
11. Di dare atto che le spese verranno liquidate previa presentazione di regolare **fattura elettronica protocollata all'Ente** con i codici **CUU KN12T9** e riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità della fornitura effettuata, con quanto pattuito nonché di coincidenza

degli importi fatturati con quelli stabiliti e **DURC in corso di validità**; ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta ha comunicato al Comando, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati a codesto intervento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come previsto all'art. 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

12. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione nella home page del sito Istituzionale – sezione “Amministrazione trasparente”, saranno assolti gli obblighi di cui al D.Lgs 33/13 anche in relazione a quanto disposto dall'art. 29 del D.Lgs 50/2016.

Il Comandante

Dott. Vincenzo Aiello

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



DETERMINAZIONE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO: PROTEZIONE CIVILE

REGISTRO DI SETTORE N. 112
REGISTRO GENERALE N. 2833
IN DATA 27-11-2024

Oggetto: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO EX ART. 59 D.LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNI 2024 - 2025 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE ATTI.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime, ai sensi dell'art. 147bis del d.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile in merito al presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs. 267/2000, si rilascia il visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa di cui al presente atto.

Con riferimento al presente atto sono state effettuate le seguenti registrazioni contabili:

Impegno N. 2047 del 27-11-2024	
Capitolo 1110103 / Articolo 2324	
Importo 2024	Euro 2.500,00

Lì, 27-11-2024

Il Direttore del Settore Servizi Finanziari
Rosella Barneschi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*